

Mantova, lì 11 novembre 2013  
Circolare N. 43/2013

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

Indice:

- inoperatività modifica carta di circolazione per comodato d'uso
- modifica detrazione polizze vita dal 2013
- imposizione fiscali terreni e fabbricati dal 2014
- novità modalità pagamento bonus arredi e precisazioni

### New

#### **- Modifica della carta di circolazione (contratto di comodato)- Inoperatività**

L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni (previsto dal combinato disposto degli artt. 94 co. 4-bis del DLgs. 285/92 e 247-bis del DPR 495/92), ancorché in vigore dal 07.12.2012, non è ancora operativo.

In attesa della circolare relativa all'avvio delle procedure informatiche necessarie per effettuare l'adempimento, prevista dalla circ. Ministero dei Trasporti 33691/2012, in caso di inottemperanza alla suddetta disposizione non sono quindi applicabili:- la sanzione amministrativa da 705,00 a 3.526,00 euro;- il ritiro della carta di circolazione da parte di chi accerta la violazione.

Si ricorda che la disposizione prevede l'annotazione in carta di circolazione del nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario. Nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

#### **- Ridotti i benefici fiscali per le polizze vita**

Al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di Imu, il Legislatore ha modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; le modifiche troveranno applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013.

Tipo spesa	Sino al 2012	Per il 2013	Dal 2014
assicurazione vita e infortuni (sottoscrivibili fino al 31/12/00)	19% su un massimale di € 1.291,14	19% su un massimale di € 630,00	19% su un massimale di € 530,00
assicurazioni rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante (sottoscrivibili dal 01/01/01)	19% su un massimale di € 1.291,14	19% su un massimale di € 630,00	19% su un massimale di € 530,00
assicurazioni a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (sottoscrivibili dal 01/01/01)	19% su un massimale di € 1.291,14	19% su un massimale di € 630,00	19% su un massimale di € 1.291,14
contributi al SSN compresi nelle assicurazioni sulla circolazione dei veicoli	deducibili per la quota che eccede i 40,00 €	deducibili per la quota che eccede i 40,00 €	non deducibili

Studio Mantovani & Associati s.s.  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Mantovani Rag. Matteo  
Scaini Dott. Fabio  
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
Telefono 0376369448 224070/1  
Telefax 0376/369449  
Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
Email: [stumant@mantovaniassociati.it](mailto:stumant@mantovaniassociati.it)  
PEC posta elettronica certificata:  
[stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
Sito: [www.mantovaniassociati.it](http://www.mantovaniassociati.it)

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001  
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arvetti D.ssa Nives  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara

### **- Imposizione fiscale sui trasferimenti di immobili e terreni dal 2014**

Le modifiche introdotte, in materia di imposizione indiretta dei trasferimenti immobiliari, dall'art. 10 del DLgs. 23/2011 (*recentemente modificato dal DL 104/2013*), che entreranno in vigore dal 01.01.2014, determinano un mutamento in alcuni casi sostanziale del carico impositivo attualmente applicabile.

Dal 01.01.2014, gli atti di trasferimento immobiliare saranno soggetti ad imposta di registro con l'applicazione di due sole aliquote:

- quella del **2%**, applicabile in presenza delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa";
- quella del **9%**, applicabile in via ordinaria, in tutte le ipotesi in cui non sia applicabile l'aliquota agevolata del 2%.

Tutte le altre aliquote attualmente previste dall'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, verranno meno ed, inoltre, risulteranno soppresse anche tutte le agevolazioni e le esenzioni attualmente previste da leggi speciali.

- Ove l'imposta di registro trovi applicazione con le aliquote del 2% e del 9%, le imposte ipotecaria e catastale, dal 01.01.2014, si applicheranno nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna;
- tutte le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, attualmente fissate in €168,00 vengono elevate ad € 200,00.

### **- BONUS ARREDI: BUONI I PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO O BANCOMAT**

Con la **C.M. n.29/E del 18 settembre** scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n.69/13 (cosiddetto "*decreto energia*") in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, di efficienza energetica e di acquisto di mobili per l'arredo (cosiddetto "*bonus arred*"). È con riferimento a tale ultima agevolazione (che si ricorda spetta nella misura del 50% fino ad un limite di spesa di €10.000 per singola unità immobiliare da ripartire in 10 quote annuali) che il documento dell'Agenzia fornisce utili indicazioni.

#### **➔ Beni agovati**

Come prima indicazione la circolare precisa che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di **mobili o grandi elettrodomestici nuovi**.

#### **➔ Connessione con gli interventi di recupero**

Viene precisato che possono avvalersi del beneficio fiscale i "*contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1*" dell'art.16 del D.L. n.63/13, e cioè i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.16-*bis* del Tuir con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di € 96.000,00 di spese ammissibili.

La precisazione così articolata vale ad **escludere dal beneficio "bonus arred"** coloro che eseguono esclusivamente interventi di efficientamento energetico, pur se ricompresi anch'essi nella previsione del citato art.16-*bis* del Tuir.

In sintesi, la detrazione "*bonus arred*" risulta collegata ai seguenti interventi di recupero:

#### **TIPOLOGIA INTERVENTO**

**manutenzione ordinaria** - lett. a) art.3 DPR n.380/01

**manutenzione straordinaria** - lett. b) art.3 DPR n.380/01

**restauro e di risanamento conservativo** - lett. c) art.3 DPR n.380/01

**ristrutturazione edilizia** - lett. d) art.3 DPR n.380/01

**ricostruzione/ripristino immobili** danneggiati a seguito di eventi calamitosi

**restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia** - lettere c) e d) art.3 DPR n.380/01

#### **➔ Finalizzazione degli acquisti**

L'agevolazione è riconosciuta per "*l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione*".

Possono quindi costituire valido presupposto sia l'effettuazione di interventi edilizi su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni di edifici residenziali di cui all'art.1117 c.c., purché in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle

single unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio: guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).

**N.B.** L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle **parti comuni condominiali non** consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

➔ **Decorrenza interventi di recupero e sostenimento spesa per arredi**

Viene precisato che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012.

Inoltre, l'Agenzia ritiene che:

- ➔ le **spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati;
- ➔ la **data di inizio lavori** deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

➔ **Pagamento con bonifico o carta di credito o bancomat**

La C.M. n.29/E/13 (*ribadendo quanto già affermato nel comunicato stampa del 4 luglio 2013*) precisa che **per fruire della detrazione "bonus arred"** i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari o postali**, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, la circolare chiarisce che è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici **anche mediante carte di credito o bancomat, non essendo invece consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.**

Si dovrà conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento:

- ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat, documentazione di addebito sul conto corrente
- le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Va segnalato come la scelta dell'una o dell'altra modalità evidenziate dall'Agenzia non sia priva di conseguenze:

- ➔ nel caso di ricorso al bonifico previsto per la "*detrazione interventi di recupero*" è probabile che, in assenza di ulteriori specificazioni sul bonifico, l'istituto di credito del fornitore del bene applichi la ritenuta di acconto del 4%
- ➔ nel caso di alternativo ricorso alla carta di credito o al bancomat nessuna ritenuta verrà applicata.

È auspicabile sul punto una conferma in tal senso da parte dell'Agenzia e lo studio consiglia di utilizzare il bonifico bancario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*

*Dr. Sergio Mantovani*

